

L.I.R.H. Lega Italiana Ricerca Huntington – TOSCANA ODV

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione – denominazione – durata

L'organizzazione di volontariato denominata «Lega italiana Ricerca Huntington TOSCANA ODV» di seguito detta Organizzazione, svolge la sua attività, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha durata illimitata fino a diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 2 – Sede sociale

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Campi Bisenzio all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative e sezioni staccate anche in altre città della Regione Toscana, in Italia ed all'estero. Essa opera senza fini di lucro, discriminazioni di carattere politico, religione o razza e svolge le proprie attività prevalentemente nella Regione Toscana.

L'Organizzazione, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzatesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Articolo 3 – Scopo sociale

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (Lettera A ex art. 5 Codice del terzo Settore);
- interventi e *prestazioni sanitarie* (Lettera B ex art. 5 Codice del terzo Settore);

- *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (Lettera C ex art. 5 Codice del terzo Settore);
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale* (Lettera H ex art. 5 Codice del terzo Settore);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I ex art. 5 Codice del terzo Settore);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U ex art. 5 Codice del terzo Settore);
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera W ex art. 5 Codice del terzo Settore).

L'organizzazione si prefigge più in particolare i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza della Corea di Huntington e le informazioni sui progressi scientifici a riguardo, erogando sempre migliori informazioni sulla natura della malattia di Huntington ai malati, familiari, medici ed operatori sanitari e sociali;
- sostenere psicologicamente i familiari dei malati affetti da CH.;
- coinvolgere le strutture pubbliche e private per un'adeguata assistenza sanitaria ambulatoriale costante di emergenza e domiciliare;
- contribuire al potenziamento dell'attività di ricerca sulla CH., attraverso il coordinamento scientifico di Ferdinando Squitieri;
- instaurare contatti con associazioni nazionali e/o internazionali che perseguano le stesse finalità.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – Attività

L'organizzazione persegue le sue finalità attraverso (elenco non esaustivo ma esemplificativo):

- la promozione di attività sociali e manifestazioni culturali;
- l'erogazione di informazioni e di assistenza per problemi sanitari, sociali ed etici;
- le riunioni di malati, familiari e medici;
- supporto alla ricerca ed assistenza attraverso istituzioni di borse di studio e/o altre forme di sostegno;
- organizzazione di convegni scientifici.

Articolo 5 – Struttura organizzativa

La struttura dell'Organizzazione si ispira a principi democratici senza fini di lucro. L'Organizzazione opera per fini di solidarietà e di promozione della ricerca scientifica e di diffusione dei suoi risultati senza discriminazione di carattere politico, religione e di razza.

L'organizzazione svolge le proprie attività in osservazione a quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della Legge Regione Molise del 27-01-1995 n. 3.

Articolo 6 - Organi

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 – Aderenti

Aderiscono all'organizzazione malati, loro famiglie, amici, medici e tutti coloro che sono interessati a portare un contributo personale e disinteressato per combattere questa malattia o che comunque abbiano un interesse specifico agli scopi ed alle finalità per le quali questa Organizzazione si è costituita.

L'adesione all'organizzazione avviene attraverso regolare iscrizione, formalizzata in una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

La richiesta di iscrizione viene sottoposta al Presidente che può eventualmente rifiutarla con atto motivato, ma sempre secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, che deve entro 30 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie. Le dimissioni dall'organizzazione avvengono con comunicazione ufficiale al Presidente: esse hanno effetto immediato, ma non esonerano l'associato

dimissionario dagli eventuali obblighi patrimoniali verso l'organizzazione che siano sorti anteriormente alle sue dimissioni.

- Morte;
- Esclusione per morosità, ovvero mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Esclusione per indegnità

Le esclusioni sono operate mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 8 – Diritti e obblighi degli aderenti

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente; deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Costitutivo dell'esercizio di riferimento.

Gli associati hanno il diritto di:

- Consultare i verbali sia relativi al consiglio direttivo che quelli relativi alla assemblea degli Associati;
- Essere informati sulle eventuali decisioni da prendere e sull'andamento economico della gestione dell'organizzazione;
- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e votare direttamente o per delega;
- Conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- Partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno il dovere di:

- Adempiere al versamento della quota annuale associativa approvata dall'assemblea;
- Ritenere vincolanti le deliberazioni prese dall'assemblea con il rispetto delle maggioranze previste;
- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Svolgere le attività preventivamente concordate
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Le prestazioni fornite dagli aderenti all'organizzazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure

dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Per quanto non indicato, si faccia riferimento ai limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 9 – Assemblea

L'assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione. Hanno diritto di intervenire tutti i soci (Aderenti): essi potranno farsi sostituire da altro socio o da estranei, muniti, di delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero da altro aderente all'associazione designato dall'assemblea stessa ed è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, in via straordinaria ogni qualvolta egli si ritenga necessario e designa inoltre un segretario della riunione anche tra persone estranee all'Organizzazione.

Articolo 10 – Convocazione Assemblea

La convocazione può avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti e ogni qualvolta che il consiglio direttivo a maggioranza, lo ritenga necessario, in tal caso il Presidente è tenuto a provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di convocazione.

L'invito all'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, essa dovrà pervenire mediante raccomandata spedita ai soci, o con avviso consegnato, previo rilascio di ricevuta per presa visione, a mano entro almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2484 c.c.

Articolo 11 – Assemblea Ordinaria

In prima concomitanza l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega di altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o in delega. Le convocazioni possono essere tenute anche nella stessa giornata ad ora successiva.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di 3 deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Articolo 12 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dai soci, nell'interesse dell'organizzazione e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 13 – Funzioni e compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (il Coordinatore scientifico, il consiglio direttivo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute e delibera sul programma di attività proposto e su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- Approva il bilancio preventivo relativo all'anno in corso;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti, e composto da 5 a 9 membri. Nomina nel suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, il Vice Presidente

È membro di diritto del consiglio direttivo il Coordinatore Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 15 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- Fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- Nomina il Coordinatore scientifico;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato e autorizzando le spese non indicate nel bilancio preventivo;
- Ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per i motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 16 – Presidente

Il Presidente Consiglio Direttivo con maggioranza dei voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del precedente art. 14 sul Consiglio Direttivo e qualora non ottemperi a quanto disposto dal presente statuto: in questo caso è l'assemblea a deciderlo in base all'articolo 13.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, o dal Segretario, o dal Coordinatore Scientifico.

Articolo 17 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere coadiuvano il Presidente e hanno i seguenti compiti:

Il Segretario

- deve provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, Assemblea e Consiglio Direttivo;

Il Tesoriere

- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 18 – Coordinatore Scientifico

Il coordinatore Scientifico partecipa di diritto del consiglio Direttivo. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il coordinatore scientifico promuove iniziative nel campo scientifico, esprime il proprio parere in ordine agli argomenti attinenti alle attività di ricerca e cura, in generale, ogni attività di ricerca, di promozione, e di divulgazione scientifica in relazione agli scopi che l'associazione si prefigge.

Articolo 19 – Gratuita e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse, ad eccezione del coordinatore scientifico, hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni vengono effettuate nel corso del mandato dall'Assemblea attraverso i primi non eletti alle precedenti votazioni o indicando nuove elezioni suppletive e decadono comunque allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 20 – Risorse economiche

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi da privati;
- Contributi dallo stato, o da altri enti e istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Erogazioni e donazioni da enti pubblici e privati;
- Rimborsi derivanti da convenzioni o altre attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- Rendite di beni o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- Campagne di raccolta fondi o comunque proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

I fondi sono depositati presso l'ufficio postale e/o l'istituto di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del presidente e/o segretario tesoriere.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*.

Articolo 21 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'organizzazione è costituito da:

- Beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- Donazioni di enti pubblici, enti privati e lasciti testamentari.

Tale patrimonio sarà amministrato dal consiglio direttivo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 – Quota Sociale

La quota associativa viene fissata periodicamente dall'assemblea e deve essere versata da ogni socio annualmente.

Articolo 23 – Bilancio

Ogni anno vengono redatti i bilanci preventivo e consuntivo che vengono sottoposti, entro il mese di aprile all'approvazione dell'assemblea, che decide a maggioranza di voti. Da bilancio consuntivo risultano i beni, i contributi, le donazioni e/o i lasciti ricevuti. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo e dal tesoriere, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Articolo 25 – Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 26 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta in proprio o per delega degli aderenti all'organizzazione.

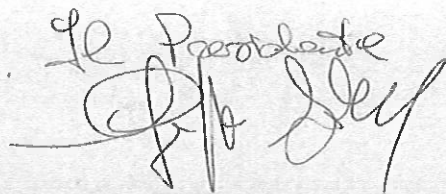
Articolo 27 – Scioglimento – Disposizioni finali

Nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, deciso con assemblea straordinaria, per qualsiasi causa, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il Presidente


3 680 25/05/2023

0,00 TZ623L000680000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ6

